



COMUNE DI TALMASSONS

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione , Adunanza di Prima convocazione

OGGETTO:

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100: APPROVAZIONE

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **trenta** del mese di **novembre** alle ore **20:30**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale

Risultano:

| | | | |
|------------------|---|------------------|---|
| PITTON FABRIZIO | P | PONTE ELENA | P |
| TURCO BEPPINO | P | SIONI MARZIO | P |
| DEANA MOIRA | P | CINELLO DANIELE | P |
| DE PAOLI DANIELE | A | AMMIRATI NICOL | P |
| BATTELLO MARINO | P | TINON MANUEL | P |
| TOMAT MARTINA | A | DRI CRISTINA | P |
| SONCIN ROBERTA | P | TONEATTO GIACOMO | P |
| ZANET DANILO | P | ZANIN EMANUELA | P |
| GRASSI ROBERTO | P | | |

Presenti n. 15, Assenti 2

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **MANIAGO PAOLO**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **PITTON FABRIZIO** nella sua qualità di Sindaco del Comune di Talmassons ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Illustra il Sindaco, dando i dati di compartecipazione societaria e dello stato gestionale.

L'assessore Turco lamenta una scarsa cura dei depuratori da parte del CAFC e si rammarica che con la forza azionaria del nostro ente non vi è possibilità di intervenire; elenca poi una serie di problemi che allo stato attuale non hanno soluzione e quindi ritiene che tale consorzio non sia in grado di dare risposte efficaci. Per la nettezza urbana chiederebbe la possibilità di avere un servizio a costi migliori.

Il consigliere Zanet chiede all'assessore Turco se, a fronte di questi rilievi, è in grado di dare anche qualche soluzione, sia pratica che sui costi, invece di limitarsi a paventare dei disagi.

Il Sindaco rileva che il CAFC è l'unico gestore in zona e insiste su una grande quantità di territori, abitanti e reti idriche, per cui è poco praticabile potersi staccare e comunque, a suo avviso, la società sta operando bene e con capacità e qualità. Ritiene che la questione depuratore potrà essere risolta con adeguati accordi. Esprime apprezzamenti sulla gestione operata dal CAFC.

L'assessore Turco dichiara astensione per le motivazioni anzidette e per il fatto che le ditte di cui si discute (CAFC E NET) non sono in grado di gestire le emergenze.

Il Sindaco dice che la questione è contraria a norme di legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Talmassons con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30.09.2017 – corredata dal parere del Revisore dei Conti acquisito al ns. prot. 7409 del 28.09.2017; ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

VISTE le linee guida del Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti in ordine agli adempimenti:

- della Revisione Periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.LGS. 175/2016;
- Del censimento annuale delle partecipazioni ai sensi dell'art. 17 del D.L. 90/2014;

VISTE le partecipazioni al 31.12.2017 del comune di Talmassons come di seguito indicate:

| DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA | Attività svolta | Tipologia partecipazione (D= DIRETTA) | % Quota di possesso |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| NET SPA UDINE www.netaziendapulita.it | Gestione integrata dei rifiuti | PUBBLICA | 1,2666 |
| CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE SPA UDINE www.cafcspa.com | Gestione Servizio Idrico Integrato | PUBBLICA | 1,0898 |

ACQUISITE le seguenti note:

- ✓ nota CAFC SPA prot. 74422/2018 del 13.11.2018 acquisita al ns. prot. nr. 7911 del 15.11.2018;
- ✓ nota NET SPA prot. 3972/2018 del 20.11.2018 acquisita al ns. prot. nr. 8041 del 21.11.2018;

con le quali vengono analiticamente esplicitate:

- le finalità perseguite e le attività connesse;
- il richiamo alle condizioni richieste dal sopra citato art. 20 co. 2 del D.LGS. 175/2016;
- le ragioni del mantenimento senza intervengano misure di razionalizzazione per la partecipazione diretta;
- le misure di razionalizzazione e di mantenimento delle partecipazioni possedute dalle partecipate stesse;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate l'Ente, con particolare riguardo alle finalità perseguite e alle attività da esse poste in essere per il perseguimento di tale finalità, all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione, tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata;

TENUTO CONTO che il parere dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 non è dovuto in quanto non vi è variazione rispetto alla ricognizione straordinaria al 23.09.2017 né modifica nella gestione dei servizi;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Con voti n. 14 favorevoli, contrari nessuno, n. 1 astenuto (Turco Beppino) su n. 15 presenti

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2017 ed il mantenimento delle società in cui il Comune di Talmassons detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 e s.m.i. :

| DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA | Attività svolta | Tipologia partecipazione (D= DIRETTA) | % Quota di possesso |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| NET SPA UDINE www.netaziendapulita.it | Gestione integrata dei rifiuti | PUBBLICA | 1,2666 |
| CONSORZIO ACQUEDOTTO FRIULI CENTRALE SPA UDINE www.cafcspa.com | Gestione Servizio Idrico Integrato | PUBBLICA | 1,0898 |

ed analiticamente dettagliata nelle schede di analisi, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;
3. Di demandare al Responsabile dell'Area Contabile:
 - l'invio della presente a tutte le società partecipate di cui sopra;
 - l'esito della ricognizione alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
 - il censimento annuale delle partecipazioni AL Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 17 del D.L. 90/2014;

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 14, contrari nessuno e astenuti n. 1 (Turco Beppino), su n. 15 presenti

DELIBERA

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERI ESPRESSI IN PROPOSTA E FIRMATI IN FORMA DIGITALE

Regolarità Tecnica: Favorevole

Il Responsabile dell'Area
PRAMPERO Tiziana

Regolarità Contabile: Favorevole

Il Responsabile dell'Area
PRAMPERO Tiziana

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to PITTON FABRIZIO

Il Segretario Comunale
F.to MANIAGO PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi *04-12-18* viene affissa all'Albo Pretorio online, ove vi rimarrà a tutto il 19-12-18.

Talmassons, li 04-12-18

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Giulio Ganis

Comunicata ai Capigruppo consiliari art. 1 comma 16 L.R. 21/2003 prot. n. 8299 del 04-12-2018

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Provvedimento esecutivo dal 30-11-18

- Art. 1 comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i.
 Art. 1 comma 15 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i.

L'impiegato Responsabile
F.to Giulio Ganis